

## REGOLAMENTO (UE) 2023/128 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2023

**che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benalaxyl, bromoxynil, clorsulfuron, epossiconazolo e fenamifos in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze benalaxyl, bromoxynil e fenamifos sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze clorsulfuron ed epossiconazolo gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, di detto regolamento.
- (2) L'approvazione della sostanza attiva benalaxyl non è stata rinnovata dal regolamento (UE) 2020/1280 della Commissione <sup>(2)</sup>, anche per motivi riguardanti la salute umana. L'approvazione è scaduta il 31 luglio 2021. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate.
- (3) Nel contesto del mancato rinnovo dell'approvazione del benalaxyl, per l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») non è stato possibile concludere che la sostanza non presenti proprietà di interferente endocrino <sup>(3)</sup>.
- (4) Il benalaxyl-M è una sostanza attiva approvata per l'uso nei prodotti fitosanitari. La definizione del residuo, sia per il benalaxyl che per il benalaxyl-M, è «benalaxil, comprese altre miscele di isomeri costituenti, tra cui benalaxyl-M (somma degli isomeri)». Gli LMR per il benalaxyl su uve da tavola, patate, aglio, cipolle, scalogni, cocomeri/angurie, lattughe e porri sono sicuri per i consumatori e dovrebbero essere mantenuti per tenere conto degli usi autorizzati del benalaxyl-M su tali prodotti. Per le uve da vino e i meloni, gli LMR vigenti corrispondono ai limiti massimi di residui del Codex («CXL»). Sono sicuri per i consumatori e dovrebbero essere mantenuti conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per gli impieghi autorizzati del benalaxyl-M su melanzane e pomodori sono inferiori agli LMR per il benalaxyl. È pertanto opportuno abbassare gli LMR per il benalaxyl su tali prodotti agli attuali LMR per il benalaxyl-M. Per i peperoni e i semi di colza non sono previsti impieghi autorizzati per il benalaxyl-M e non vi sono CXL o tolleranze all'importazione. Gli LMR per il benalaxyl su tali prodotti dovrebbero essere ridotti al limite di determinazione («LD») nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1280 della Commissione, del 14 settembre 2020, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva benalaxyl, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 301 del 15.9.2020, pag. 4).

<sup>(3)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva benalaxyl come antiparassitario, *EFSA Journal* 2020;18(1):5985.

